

Sulla compatibilità costituzionale del termine “rigido” per l’esercizio in autotutela del potere di annullamento in caso di interessi sensibili – Il Consiglio di Stato investe la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-*nonies*, comma 1, della l. n. 241 del 1990.

Materia	Circolazione opere d’arte
Sentenza	Cons. Stato n. 8296/2024

Il superamento del rigido limite temporale di 12 mesi per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21-*nonies* della l. n. 241 del 1990 deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che, in questi casi, viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare l'accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante al fine di superamento del termine fisso anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall'amministrazione con i propri mezzi. Ne discende che, in tutti i casi in cui non possa ritenersi raggiunta prova piena della tenuta da parte degli istanti di una condotta di “falsa rappresentazione dei fatti” ne consegue l'inconfigurabilità dell'eccezione di cui al comma 1-*bis* dell'art. 21-*nonies* della l. n. 241 del 1990 e, con riguardo al superamento dei limiti temporali all'esercizio del potere di autoannullamento, dovrebbe farsi applicazione della regola di cui al medesimo art. 21-*nonies* nella parte in cui stabilisce che “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio [...] entro un termine[...] comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.

Tanto premesso, il Collegio ritiene *ex officio* sussistenti i presupposti per sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-*nonies*, comma 1, della l. n. 241 del 1990 per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, e 117 comma 1 Cost. con riferimento agli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dall’Italia con l. 1 ottobre 2020, n. 133), nella parte in cui, a fronte di un provvedimento a carattere autorizzativo (quale, nel caso di specie, l’attestato di libera circolazione di un’opera) ma incidente su un interesse sensibile e di rango costituzionale come la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, prevede, per l’adozione del provvedimento di annullamento, il rispetto di un limite temporale fisso di dodici mesi (e non, invece, il rispetto del termine flessibile “ragionevole” previsto in generale dalla medesima disposizione).

Si chiede quindi – per il caso in cui il dubbio sia ritenuto fondato a tutela del patrimonio storico-artistico della Nazione - la declaratoria di illegittimità dell’art. 21-*nonies*, comma 1, relativamente all’inciso “e comunque non superiore a dodici mesi” essendo impedita dal predetto rigido termine la tutela effettiva del patrimonio culturale mediante l’annullamento in un tempo ragionevole di un atto che lo leda come l’autorizzazione all’esportazione di un capolavoro dell’arte italiana come un mero dipinto di scuola.

Sentenza pubblicata sul sito www.giustizia-amministrativa.it

Massima a cura di: Servizio IV Circolazione